

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 19/01/2012

N° Delibera: 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. ART. 148 DEL D. LGS. 42/2004 "CODICE DEL PAESAGGIO" E L.R.C. N. 10/82.

L'anno duemiladodici addi diciannove del mese di Gennaio alle ore 20:15 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	BUONO PAOLINO	Sindaco	Presente
2	ARCAMONE ANDREA		Presente
3	BUONO GIUSEPPE		Presente
4	BUONO PASQUALE FRANCESCO		Presente
5	BUONO SERGIO		Presente
6	BUONO UMBERTO		Presente
7	DI MASSA PASQUALE		Presente
8	DI MEGLIO PASQUALE		Presente
9	DI SCALA MARIA GRAZIA		Presente
10	GAUDIOSO GIUSEPPE		Presente
11	MATTERA CARMELO		Presente
12	MATTERA RAIMONDO		Presente
13	MIGLIACCIO GIOVANNI		Presente
14	PESCE MICHELE		Presente
15	VACCA ALESSANDRO		Presente
16	VUOSO CLAUDIO		Presente
17	ZANGHI MARIO		Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO
Il Presidente in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

Il Sindaco Presidente pone in discussione l'argomento e nomina scrutatori i Consiglieri Zanghi Mario e Mattera Carmelo.

L'ing. Michele Maria Baldino introduce l'argomento.

Il Sindaco invita gli scrutatori a consegnare le schede timbrate e vidimate dal Segretario, facendo presente che ogni Consigliere dovrà indicare un solo nominativo.

Il Cons. Di Massa Pasquale rileva che nella proposta mancava la circolare esplicativa che non è stata inviata al comune di Barano d'Ischia, infatti nella copia esibitaci manca anche il protocollo di ingresso del Comune.

Il Cons. Di Scala, proseguendo sull'argomento puntualizzato dal Cons. Di Massa, rileva inoltre che tale circolare non è stata né richiamata nell'o.d.g. del Consiglio né tantomeno allegata alla proposta di deliberazione, con la conseguenza che essa non è mai stata messa a disposizione dei Consiglieri e quindi il voto che sarà espresso per l'elezione dei membri della commissione, anche in ordine alle preferenze espressioni della minoranza, risulterà alterato.

Esaurita la discussione si passa allo scrutinio delle schede.

Otengono voti:

Toma Saverio, n. 3.7.40, esperto in discipline naturalistiche	voti 3
Monti Giuseppe, n. 19.3.75, esperto in materie paesaggistiche	voti 5
Di Massa Luigi, n. 24.10.73, esperto in materie ambientali	voti 3
Sessa Antonio, n. 24.2.74, esperto in materie agricole-forestali	voti 3
Trani Benito, n. 27.5.48, esperto in materie ambientali	voti 3

Le schede vengono distrutte.

Il Sindaco pone ai voti l'approvazione della proposta agli atti per la proclamazione dei membri della Commissione Locale per il Paesaggio:

Toma Saverio, n. 3.7.40, esperto in discipline naturalistiche	voti 3
Monti Giuseppe, n. 19.3.75, esperto in materie ambientali	voti 3
Di Massa Luigi, n. 24.10.73, esperto in materie ambientali	voti 5
Sessa Antonio, n. 24.2.74, esperto in materie agricole-forestali	voti 3
Trani Benito, n. 27.5.48, esperto in materie ambientali	voti 3

Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito:

PRESENTI 17

VOTI FAVOREVOLI 17

Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata esecutività dell'atto, che ottiene il medesimo esito.

Per l'effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1 lettera d) della legge n. 1497/1939 sin dal D.M. del 19.06.1958 pubblicato sulla G.U. n° 209 del 30.09.1958, e che, in quanto tale, è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nel D.M. medesimo e quindi nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ed ii., cosiddetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio" istituito ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

- dal 1 gennaio 2010 è terminato il regime transitorio per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ed è entrata in vigore la nuova procedura paesaggistica, definita del Capo IV della Parte terza del predetto decreto legislativo n. 42/2004 e precisamente dall'art.146;

- ai sensi del comma 6 di tale articolo la regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico scientifiche ed idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione tra gli enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongono di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

- ai sensi di quanto previsto dal predetto comma 6, la Regione Campania con delibera di G.R. n. 1122 del 19 giugno 2009 ha assunto le proprie determinazioni al fine di stabilire i requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della conferita funzione amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, esercitata ai sensi della L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, nonché della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16, art. 41, comma 2;

- questo Comune, essendosi adeguato a quanto previsto dalla citata delibera di G.R.Campania n. 1122/2009, risulta in possesso, all'attualità, dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e ss.mm.ed ii., ed è stato inserito nell'elenco di cui alla nota della Regione Campania prot. n. 2010.0482085 del 03.06.2010 (posizione n. 6, III integrazione elenco);

PRESO ATTO che il 10 gennaio 2011, sul Burc n° 2 è stata pubblicata la L.R. n°1/2011 "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009 n°19 (misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004 n°16 (norme sul governo del territorio)". Tra le modifiche apportate dalla L.R. 1/2011 si segnalano quelle indicate all'art. 2 comma 1 lettera i, che ha riscritto l'art. 41 L.R. 16/2004 abrogandone i commi 2 e 3 che così disciplinavano le funzioni dell'organo consultivo in materia di paesaggio in luogo della "vecchia" C.E.I. << 2. *Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico ambientale, attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall'allegato alla legge regionale 23 febbraio 1982 n°10, "direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con legge regionale 1 settembre 1981 n° 65 – Tutela dei beni ambientali", sono esercitate, da un organo collegiale costituito dal responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza nella materia, con funzioni di presidente, e da quattro esperti designati dal Consiglio comunale con voto limitato. 3. Nei comuni provvisti di commissione edilizia i componenti esperti previsti dall'allegato alla legge regionale n°10/1982, sono designati dal Consiglio comunale con voto limitato*>>.

CONSIDERATO che per effetto di quanto disposto dalla L.R. 1/2011 (abrogazione del citato art. 41 L.R. 16/2004) ha comportato che dalla data in vigore della legge stessa, sono stati soppressi i riferimenti legislativi che consentivano ai comuni di dotarsi degli organi consultivi in materia paesaggistico-

ambientale e, per l'effetto, non è più possibile avvalersi di tali organismi per l'acquisizione del parere obbligatorio al fine dell'istruttoria delle istanze di autorizzazione paesaggistica.

PRESO ATTO che con circolare n° prot. 942/SP del 07/07/2011 dell'Assessorato all'Urbanistica e Tutela dei beni Ambientali e Paesistici della regione Campania, ente delegato dallo Stato per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle procedure di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio), in considerazione dell'abrogazione di commi 2 e 3 dell'articolo 41 della L.R. 16/2004, è stato chiarito che per i comuni sprovvisti di Commissione edilizia, al responsabile unico del procedimento, si affiancano i cinque esperti previsti dalla L.R. 10/82 con l'applicazione dei medesimi criteri, di composizione e nomina.

CONSIDERATO che l'organo collegiale dovrà essere denominato, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs.vo 42/2004 e s.m.i., Commissione Locale del Paesaggio avrà compito di esprimere il parere sulle richieste di autorizzazioni presentate ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.vo n° 42/2004 "Codice dei Beni Culturali del Paesaggio" emanando ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/07/2002, n° 137. Inoltre secondo l'allegato alla L.R. n° 10 del 23 febbraio 1982 "indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub deleghe ai sensi dell'art. 1 della L. R. 1 settembre 1981 n° 65: "Tutela dei Beni Ambientali", i membri nominati dal Consiglio Comunale, che non dovranno essere dipendenti o Amministratori del Comune interessato, dovranno essere scelti tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, discipline agricole forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti Figurative e Legislazione Beni Culturali. Tali membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati per più di due volte consecutive. La delibera consiliare di nomina di detti esperti, che dovrà riportare l'annotazione, per ciascuno di essi, della materia di cui è esperto, dovrà in copia, essere rimessa, per conoscenza, al Presidente della Giunta Regionale. Alla Commissione, così nominata, è attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub-delegate per cui all'art. 82 comma II – lettera b), ed f) del D.P.R. n° 616 in data 24 luglio 1977, nonché quello di consulenza su tutte le questioni che Amministrazione comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali. Per la validità delle sedute la Commissione è necessario la presenza di almeno tre componenti esperti e il componente di questi che si assenta, senza giustificato valido motivo, per tre sedute consecutive deve essere dichiarato decaduto dalla carica e va sostituito dal Consiglio Comunale nella successiva riunione.

VISTO il D.Lgs.vo 18/08/2000 n° 267;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/00;

Con votazione segreta con voto limitato ad esito favorevole ed unanime;

DELIBERA

A) La narrativa è parte integrante e sostanziale della deliberazione;

B) A seguito di votazione segreta con voto limitato, la Commissione locale per il Paesaggio è così costituita:

Toma Saverio, n. 3.7.40, esperto in discipline naturalistiche

Monti Giuseppe, n. 19.3.75, esperto in materie ambientali

Di Massa Luigi, n. 24.10.73, esperto in materie ambientali

Sessa Antonio, n. 24.2.74, esperto in materie agricole-forestali

Trani Benito, n. 27.5.48, esperto in materie ambientali

C) Inviare copia della deliberazione, per ogni opportuna conoscenza, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, nonché alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Napoli;

D) Dare atto che il presente deliberato non comporta assunzione di spesa;

E) La propria deliberazione n. 60 del 28.9.2010 è revocata;

F) Dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Alle ore 20.45 si scioglie la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolino BUONO	Dott. Giovanni AMODIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. dal 27/01/2012 al 11/02/2012

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni AMODIO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il // Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni AMODIO

INVIO AL DIFENSORE CIVICO

La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE